

Gian Paolo Porcu dottore commercialista
tf 070/66.47.13 fax 070/66.39.55 cell 393/76.17.033
codice fiscale PRC GPL 37M20 C623C partita iva 00.31.82.20.928
domicilio Via Domenico Millelire 1 09127 CAGLIARI

PEC gianpaoloporcu@registerpec.it

Cagliari lunedì 27/02/2017 prot. 169/17
per PEC

All'AGE DP Sassari Ufficio legale
piazzale Giovanni Falcone 5/E 070100 SASSARI
Per pec all'indirizzo di posta elettronica
ivan.daga@agenziaentrate.it

all'AGE di Olbia - Direzione Provinciale di Sassari
per PEC all'indirizzo
dp.Sassari@pce.agenziaentrate.it

**Ricorso n. Udiienza di trattazione fissata al
nanti la sezione n.1 della CTP di Sassari.**

Invito a desistere, in autotutela

Il ricorso alla CTP di Sassari è contro l'AA n. per IRES, IRAP ed
IVA anno 2010/2011, notificato il 14/10/2015 per via postale a COOP. A

Valore economico della lite € 191.800,00. Iva pura che l'AA chiede al
COOP. A : 38.360,00.

Il sottoscritto difensore invita l'AGE a ritirare l'AA impugnato e ritirare di
conseguenza la costituzione nel giudizio (ma sopportandone le spese), per i
seguenti motivi

1.- L'AGE non è stata in grado di depositare (ne consegnare in copia al
richiedente COOP. A, che ne aveva tutti i diritti), la documentazione che lo
scrivente difensore ha chiesto all' AGE con PEC 16/12/2016 prot.639/15.

In particolare

1. la documentazione dimostrativa dell'invito n.100864/2015 che l'AGE afferma
(pag.3/19 dell'AA), di avere notificato a sensi dell'art.63 dpr 600/1973 a tale Sig.
X Y

2. posto che al ricorrente COOP. A è sconosciuto il sig. X Y
occorre la dimostrazione della fonte dalla quale l'AGE avrebbe ricavato che il sig.
X Y avrebbe avuto titolo per ricevere la notifica che l'AGE afferma di

Cagliari 27/02/2017 prot.169/17. Istanza di Gian Paolo PORCU, difensore tecnico del COOP. A nel
ricorso n. nanti la CTP di Sassari sez.1 (udienza trattazione convocata per il
Invito all'AGE a ritirare AA e costituzione in giudizio, in autotutela. Facciata 1 di 3



avere eseguito. E se non è il Signor X Y ad avere ricevuto la notifica, come si chiama chi l'ha ricevuta?

Poiché nelle Controdeduzioni l'AGE candidamente ammette che l'indicazione del Sig. X Y (come ricevente al notifica dell'invito al contraddittorio), è un banale refuso, l'AGE stessa avrebbe dovuto, per il rispetto dovuto alla CTP, al ricorrente COOP. A nonché alla sua stessa funzione accertatrice delle imposte secondo regole e giustizia e non a casaccio, indicare il nome vero e la qualifica di chi avrebbe ricevuto tale notifica ed anche la data della notifica stessa.

Per tacere della natura del "banale refuso". Qual è il documento in possesso dell'AGE di Olbia da cui il nome " X Y " è stato trasferito negli atti concernenti COOP. A

Non avendo l'AGE provveduto a chiarire neppure nelle Controdeduzioni, l'AGE stessa sta alimentando il sospetto che tale notifica non sia stata mai eseguita.

Ma allora si apre uno scenario davvero inquietante: è consentito all'AGE di insistere nell'affermare come vera, nell'intento di far pagare imposte forse non dovute, una circostanza inesistente?

3.- Nella ricordata pec 16/12/2015 prot.639/15 lo scrivente difensore chiedeva all'AGE la consegna della dimostrazione (trascrizione a verbale, data ed ora, nominativo di chi materialmente avrebbe eseguito la telefonata, di chi l'avrebbe ricevuta, ecc.), del sollecito a comparire che l'AGE (pag.3 dell'AA), avrebbe effettuato telefonicamente rivolgendosi alla società C quale depositaria delle scritture contabili del COOP. A

Neppure qui l'AGE, a quanto pare, ha finora dato dimostrazione, e neppure pallida risposta;

4. Inoltre, nella più volte citata PEC 16/12/2015 prot.639/15 questo difensore ha chiesto:


posto che nell'AA (sempre pag.3), si dice che l'AGE avrebbe analizzato i dati presenti in Anagrafe Tributaria, (utilizzando i quali avrebbe spiccato l'AA impugnato), si chiede la documentazione dell'analisi che l'AGE avrebbe eseguito presso l'Anagrafe Tributaria che le avrebbero consentito di reperire la fattura n.1 del 27/11/2010 emessa dal COOP. A sulla COOP. B, senza omettere la documentazione del fatto e/o dell'occasione che ha indotto l'AGE a eseguire le indagini fatte;

Ebbene, secondo frammentarie notizie in possesso dello scrivente, l'anagrafe Tributaria non indica (o almeno non lo fa facilmente o almeno automaticamente in maniera tale che le AGE siano avvertite in maniera tale che a loro s'imponga d'agire), non indica gli estremi ed i contenuti delle fatture emesse dai contribuenti che poi i contribuenti stessi non immettono nelle loro dichiarazioni.

Fino a questo momento, consterebbe che l'AGE avrebbe prodotto nel giudizio n. solo le controdeduzioni che non contengono alcuna intellegibile descrizione di come quando, chi, ecc., abbia posto in grado (e magari caldamente sollecitato), l'AGE di Olbia a chiedere (e facilmente ottenere) dalla COOP. B, precisamente copia della fattura n.1 del 27/11/2010 emessa dal COOP. A su COOP. B

Insomma

Cagliari 27/02/2017 prot.169/17. Istanza di Gian Paolo PORCU, difensore tecnico del COOP. A nel ricorso n. nanti la CTP di Sassari sez.1 (udienza trattazione convocata per il : Invito all'AGE a ritirare AA e costituzione in giudizio, in autotutela. Facciata 2 di 3



In assenza di chiarimenti che qui si chiedono, dei quali lo scrivente difensore sarà felice di capire e prendere atto, c'è una sequenza insolita:

a) L'AGE di Olbia a ciel sereno di Olbia si presenta a [redacted] e chiede copia della fattura n.1 del 27/11/2010 emessa dal COOP. A [redacted], sulla stessa COOP. B [redacted];

b) Fino a questo momento non consta che l'AGE abbia notificato alcun invito al contraddittorio che avevo il dovere di notificare al COOP. A [redacted] per metterlo in condizioni di spiegare l'operazione "fattura n.1 del 27/11/2010" con le sue implicazioni sulle posizioni fiscali del COOP. A [redacted] stesso;

c) Le mancate risposte del COOP. A [redacted] all'inesistente (fino a prova contraria), invito a comparire consentono all'AGE di Olbia di considerare tout court reddito imponibile (e giro d'affari imponibile) tutti gli importi (vendita attrezzature) che nella fattura n.1 del 27/11/2010 sono indicati come ricavi.

Domanda: COOP. A [redacted] non ricevuto le attrezzature vendute (imponibile € 191.800,00), con fattura n.1 del 27/11/2010 dalla Divina Provvidenza, le ha acquistate. Compito dell'AGE non è tassare i ricavi facendoli uguali al reddito, ma diligentemente tassare il reddito netto. Dunque a tutto concedere l'AGE avrebbe dovuto per lo meno dedurre un costo d'acquisto. Ci sono i listini, facilmente reperibili anche in internet. Ed anche: se è vero che l'AGE ha reperito la fattura di vendita n.1 del 27/11/2010, nell'Anagrafe Tributaria, allo stesso modo avrebbe potuto, quindi dovuto, reperire le fatture d'acquisto da parte del COOP. A [redacted]

d) Riassumendo:

L'AA impugnato risulterebbe frutto di una sequenza di fatti singolari inquietanti (reperimento "miracoloso" della fattura n.1/2010, invito al contraddittorio non notificato in nessuna maniera, AA dove i ricavi sono pari al reddito determinando un'imposizione abnorme a carico del COOP. A [redacted]). Tale sequenza ed i singoli suoi atti l'AGE non finora ha voluto o potuto spiegare, pur avendone tutte le possibilità tecniche.

Ciò descritto (salvo errore che sarebbe dovuto ad ignoranza di spiegazioni che solo l'AGE può dare,) si fa qui ulteriore invito all'AGE di spiegare e documentare diffusamente ed in maniera intellegibile le circostanze ancora oscure.

Nell'impossibilità sarebbe bene che l'AGE, in autotutela, per i motivi su detti ed anche per quelli già indicati dallo scrivente difensore nel ricorso introduttivo 9/12/2015 prot.618/15, nella memoria 02/12/2016 prot.865/16 e negli altri atti, che l'AGE tempestivamente ritiri sia l'AA sia, conseguentemente la costituzione in giudizio.

E' evidente che l'incolpevole COOP. A [redacted] ha diritto comunque alla rifusione delle spese di giudizio.

Fermo il resto e salvis iuribus.

Difensore tecnico
Gian Paolo Porcu

